



Cuneo, li 10/10/2019  
Registro delle Ordinanze n. 973/2019

## **ORDINANZA RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE**

### **IL SINDACO**

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana che indica le prescrizioni per la conduzione dei cani sul territorio comunale e che, in particolare, gli articoli seguenti recitano:

- **ART.59 PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI CANI**
  - I cani nel territorio comunale devono essere tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli quando si trovino sul suolo pubblico o aperto al pubblico al di fuori degli spazi loro assegnati;
  - Devono altresì essere muniti di museruola quando si trovano in spazi pubblici ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali;
  - (omissis).
- **ART. 60 IGIENE PUBBLICA**
  - I conduttori dei cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni;
  - (omissis)
  - (omissis)

**Considerato** che recenti fatti di cronaca occorsi nei parchi cittadini, hanno portato l'amministrazione ad avviare un'analisi sullo stato attuale delle aree a destinazione cinofila, sulla loro fruibilità da parte dei detentori di cani e sulla incolumità dei cittadini che si trovano a transitare all'interno delle stesse;

**Considerato** altresì che si rende necessario impartire precise disposizioni di carattere igienico, volte a concorrere al miglioramento del decoro della città, soprattutto nelle zone porticate.

**Preso atto che** sono note all'amministrazione le richieste di cittadini che auspicano di potere lasciare liberi dal guinzaglio i loro cani in alcune aree della città in fasce orarie da determinare;

**Che** in numerosi comuni è stato sperimentato con successo il sistema delle fasce orarie durante le quali è consentito in alcune aree lasciare i cani liberi di circolare senza guinzaglio;

**Considerato** che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

**Considerato** infine che, al fine di pervenire all'adozione di un regolamento comunale per la conduzione dei cani, si rende necessario determinare in un periodo transitorio e sperimentale di durata massima di un anno, salvo proroghe motivate, le norme che regolano la convivenza tra i cittadini ed i conduttori di cani.

## STABILISCE LE SEGUENTI NORME

### **Art.1. Circolazione dei cani**

Su tutto il territorio comunale è consentita la circolazione dei cani accompagnati dal proprietario o da altro conduttore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

I cani devono essere tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 e, se di indole mordace, muniti di apposita museruola.

### **Art.2. Aree soggette a divieto**

È vietato l'accesso ai cani:

- nelle aree soggette a specifico divieto, stabilito dalla Giunta o indicato da apposita cartellonistica,
- nelle aree destinate ai giochi per l'infanzia,
- nei giardini "Dino Fresia".

### **Art.3. Aree a destinazione cinofila**

Nelle aree pubbliche vengono costituite "Aree a destinazione cinofila" al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi e riservati.

Le "Aree a destinazione cinofila" si suddividono in

- Aree a destinazione cinofila aperte;
- Aree a destinazione cinofila recintate.

Si definiscono "Aree a destinazione cinofila aperte", le seguenti aree verdi pubbliche nelle quali è consentito lo sgambamento dei cani senza guinzaglio sotto la costante sorveglianza dei proprietari/conduttori che garantiscono in ogni caso il rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza:

- Piazza d'Armi,
- Parco Monviso (area non recintata),

nei seguenti orari:

- dalle ore 7 alle ore 9,
- dalle ore 13 alle ore 15,
- dalle ore 19 alle ore 23.

Si definiscono "Aree a destinazione cinofila recintate" le seguenti aree verdi comunali, recintate, ove è consentito senza limiti di orario l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza.

- Parco Monviso (area recintata)
- Via Tancredi Dotta Rosso
- Parco della Resistenza
- Via Cesare Pavese
- Via Gian Franco Borney
- Via Felice Bertolino
- San Rocco Castagnaretta, Via Gimmi Curreno (dietro Cascina "La Vecchia")
- Madonna dell'Olmo, Via Don Serafino Viano
- Giardino adiacente al Cristal hotel (Madonna dell'Olmo)
- Via Giorgio Federico Ghedini

La Giunta può stabilire, con propria deliberazione:

- l'istituzione di nuove aree, a conclusione di un procedimento istruttorio volto ad accertarne i presupposti ed a stabilire l'idoneità delle stesse secondo le norme contenute nella presente ordinanza;
- la sospensione o la revoca delle aree, per motivi di pubblico interesse;
- l'estensione degli orari delle aree a destinazione cinofila aperte, nelle quali è possibile lo sgambamento dei cani senza guinzaglio, per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

Si definisce “Proprietario/Conduttore” e per gli scopi del presente provvedimento di seguito denominato “Accompagnatore”, ogni persona fisica maggiorenne che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

#### **Art.4. Norme di igiene**

A garanzia dell'igiene e del decoro della città, è fatto obbligo agli Accompagnatori:

- 1) di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di ripulitura e lavaggio del suolo pubblico, da esibire su richiesta degli agenti della Polizia Municipale,
- 2) di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori,
- 3) di provvedere, in caso di urine, al lavaggio delle stesse in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.

#### **Art.5. Norme di conduzione dei cani**

In tutte le aree pubbliche i cani devono rimanere sempre sotto il controllo dell’Accompagnatore il quale è responsabile della condotta del proprio animale.

L’Accompagnatore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

Gli Accompagnatori dovranno sempre utilizzare il guinzaglio a una misura non superiore a m.1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di evitare di creare intralcio ai passanti ed altri Accompagnatori.

Gli Accompagnatori di cani con problemi comportamentali devono far indossare ai propri animali la museruola e tenerli al guinzaglio.

Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun Accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere nelle aree con il proprio cane in base al comportamento degli altri cani già presenti.

Gli Accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nelle “Aree a destinazione cinofila” purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non ci siano incompatibilità comportamentali con gli altri cani presenti.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto delle persone e degli animali presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro Accompagnatori.

Se nell'area occupata da diversi utenti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti, gli accompagnatori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare immediatamente l'area con il cane in propria custodia.

Nelle aree pubbliche ed in tutte le “Aree a destinazione cinofila” è vietato svolgere attività di addestramento cani a fini agonistici.

L’Accompagnatore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno di “Aree a destinazione cinofila”; lo stesso divieto vale anche per i cani particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani.

È vietato l’accesso alle aree pubbliche ed alle “Aree a destinazione cinofila” ai cani affetti da patologie.

È vietato l'accesso alle aree agli Accompagnatori i cui cani, a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio, non hanno ancora concluso i percorsi formativi stabiliti ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e s.m.i.

È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno delle aree a destinazione cinofila al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.

È vietato ai fruitori delle aree a destinazione cinofila di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo all'interno delle stesse.

I conduttori devono vigilare affinché i cani non scavino buche nel terreno, al fine di evitare il rischio di inciampo per i fruitori delle aree.

#### **Art.6. Obblighi degli Accompagnatori**

Agli Accompagnatori dei cani è fatto obbligo di detenere, anche presso la propria abitazione, un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.

Ogni animale deve essere dotato di microchip e risultare iscritto nella banca dati regionale dell'anagrafe canina, come previsto dalla legge regionale 4/07/2005, n.9.

Agli Accompagnatori dei cani in possesso del patentino, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.

#### **Art.7. Divieti applicabili alle "Aree a destinazione cinofila"**

Nelle "Aree a destinazione cinofila" è vietato:

- 1) introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 Codice della Strada, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini, monopattini e veicoli similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
- 2) introdurre nelle aree qualsiasi elemento di arredo, se non autorizzato;
- 3) svolgere giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

#### **Art.8. Oneri del Comune**

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba delle "Aree a destinazione cinofila", alla loro disinfestazione e disinfezione.

#### **Art.9. Attività di vigilanza**

La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree a destinazione cinofila è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia.

Il personale del Servizio Veterinario della ASL CN1 svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

#### **Art.10. Segnalazioni**

Eventuali segnalazioni di guasti delle aree a destinazione cinofila, potranno essere effettuati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

#### **Art.11. Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

**Art.12. Entrata in vigore**

L'entrata in vigore della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, coincide con il giorno della pubblicazione sull'albo pretorio.

La presente ordinanza annulla e sostituisce, abrogandole, tutte le ordinanze e circolari comunali che dovessero essere in contrasto con essa.

**Art.13. Pubblicità**

Del presente provvedimento viene data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza e a tutti i presenti sul territorio, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché attraverso affissioni e sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione;

Copia della presente Ordinanza viene notificata alla locale Prefettura UTG di Cuneo ed alle FF.OO., affinché siano opportunamente rese edotte dei precetti in essa contenuti.

**Art.14. Ricorso**

Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

**Art.15. Normativa di riferimento**

Si considerano applicabili le seguenti norme:

- a) L'articolo 32 della Costituzione;
- b) il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 e successive modificazioni;
- c) la legge n.689 del 24.11.1981;
- d) la Legge regionale 26 luglio 1993, n.34, "Tutela e controllo degli animali da affezione";
- e) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 11 novembre 1993, n.4359 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione);
- f) l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
- g) la legge regionale 4/07/2005, n.9 - Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n.18, Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata;
- h) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 25 giugno 2008, n.10/R, Regolamento regionale recante: "Integrazioni al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 11 novembre 1993, n.4359 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione)
- i) l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313) (G.U. Serie Generale, n.209 del 06 settembre 2013) e s.m.i. e proroghe di validità.

**Art.16. Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, vigono le prescrizioni dell'ordinanza 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313) (G.U. Serie Generale, n.209 del 06 settembre 2013), le successive modifiche ed integrazioni e le proroghe di validità e tutte le norme riportate nella normativa di riferimento (art.15).

**IL SINDACO**  
*F.to Dr. Federico Borgna*